

LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA 2022

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE - DATA - PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Nelle Sale del Palazzo dei Congressi di Riccione e negli spazi adiacenti, in occasione di Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, dal 15 al 17 settembre 2022 si terrà la Mostra delle Tecnologie e dei Prodotti.

Art. 2 – Le domande di partecipazione alla rassegna, da compilarsi su appositi moduli forniti dalla segreteria organizzativa, saranno accettate fino a disponibilità di spazio.

Le domande dovranno essere inviate all'organizzazione unitamente al versamento del 50% dell'importo del posteggio + Iva 22% da effettuarsi con Bonifico Bancario ccb n. 000000006525 intestato a Maggioli Spa (IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525) presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Santarcangelo di Romagna, indicando come causale del versamento Acconto "Mostra delle Tecnologie e dei Prodotti 2022".

Art. 3 – Con la presentazione della domanda, regolarmente firmata, e con il versamento di cui all'art. precedente, il partecipante a) accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento; b) riconosce per qualsiasi controversia la competenza del Foro di Rimini.

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 4 – La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il soggetto presentante. La Direzione ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile. In caso di rigetto della domanda, la Direzione non è tenuta a rendere noti i motivi al richiedente e non corrisponderà alcun rimborso o indennizzo, fatta eccezione per la somma versata ai sensi del suddetto Art. 2. Tale somma verrà restituita senza interesse alcuno.

TARIFE – PAGAMENTO

Art. 5 – Il prezzo di partecipazione per lo spazio scelto e per tutta la durata della manifestazione viene definito a preventivo in base alla posizione, alla dimensione e al tipo di allestimento richiesto.

Art. 6 – Il saldo del canone deve essere effettuato con le stesse modalità previste per il versamento dell'anticipo entro e non oltre il 12/09/2022.

Art. 7 – È vietato subaffittare o cedere anche gratuitamente il posteggio o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. È anche vietato, senza autorizzazione, esporre campioni diversi da quelli indicati nella domanda di partecipazione.

RINUNCIA - ABBANDONO

Art. 8 – Chi dopo aver presentato la domanda non partecipa alla manifestazione è obbligato a darne comunicazione per iscritto alla Direzione almeno 45 giorni prima dell'apertura indicando e documentando i motivi. La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso di quanto pagato ai sensi dell'art. 2 e non esonera dal pagamento di quanto, eventualmente, ancora dovuto. In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto e fuori dal termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo del posteggio, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo, ed inoltre, risarcire gli eventuali maggiori danni. Peraltro, qualora la Direzione, a suo insindacabile giudizio, riconosce che i motivi derivano da forza maggiore, il rinunciante è esonerato dal pagamento della restante somma a saldo del relativo importo che, se già corrisposto, gli verrà restituito.

Art. 9 – L'Organizzazione si riserva la facoltà di esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e quindi anche durante la manifestazione, la modifica o la riduzione dello spazio già concesso o la sostituzione con altro, anche in zona diversa. Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il soggetto partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto.

OCCUPAZIONE – ALLESTIMENTO – PREVENZIONE INCENDI

Art. 10 – L'allestimento e l'occupazione dei posteggi potrà iniziare alle ore 8.00 del giorno 12/09/2022 e terminare entro le ore 20.00 del giorno 14/09/2022. Da tale momento eventuali lavori di completamento o modifiche devono essere eseguiti, con l'autorizzazione dell'Organizzazione, tra la chiusura e l'apertura mattutina.

Eventuali modifiche o scambi di posteggio devono essere autorizzati dall'Organizzazione ed effettuati a spese dei richiedenti. Per chi ha mezzi pesanti da esporre (macchine, furgoni, motocicli e similari), le operazioni di sistemazione all'interno dei posteggi sia interni che esterni devono obbligatoriamente terminare entro e non oltre il 13 settembre 2022. L'organizzazione è liberata da qualsiasi problematica o impedimento logistico derivato da ritardi rispetto questa disposizione" (il montacarichi per il livello 3 del Palazzo dei Congressi di Riccione ha un'altezza massima di 2 mt, una portata di 2500 kg e una profondità di 2 mt.). Gli espositori che non occupano il proprio posteggio entro le ore 20.00 del giorno precedente l'inaugurazione verranno considerati rinunciatari ad ogni effetto, applicandosi le sanzioni previste all'art. 8. Agli espositori che occuperanno lo spazio a manifestazione avviata, l'Organizzazione applicherà una penale di € 5.000,00 per il disturbo e l'intralcio arrecato al corretto svolgimento della manifestazione.

Art. 11 – Ogni progetto relativo all'allestimento del posteggio dovrà essere approvato dall'Organizzazione e dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima della data di apertura della rassegna. I partecipanti devono in ogni caso allestire i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

L'allestimento del posteggio, comprese le insegne pubblicitarie anche con la sola indicazione della ragione sociale, dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuata mediante pareti divisorie, o righe a vernice; è fatto preciso divieto di costruire soppalchi accessibili. Ogni responsabilità degli allestimenti, eseguiti o fatti eseguire dalle ditte partecipanti, è a carico dell'espositore il quale esonera espressamente l'Organizzatore per i danni derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. L'Organizzatore si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

Art. 12 – L'espositore si obbliga a non deteriorare le pareti, l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telati per appendere o fermare oggetti alle pareti o sul pavimento.

Sulle pareti del posteggio, che dovrà essere riconsegnato nell'identico stato di consegna, non può essere applicato direttamente alcun tipo di vernice. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti. A garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l'Organizzazione avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

Art. 13 – Tutti i materiali di allestimento dovranno essere di tipo incombustibile o almeno resi ignifughi con idonei prodotti. L'espositore dovrà presentare prima dell'inizio della manifestazione il certificato di avvenuta ignifugazione, nei modi previsti dalla legge, rilasciato da ditte specializzate oppure una dichiarazione di aver provveduto in proprio all'operazione con prodotti approvati dal Ministero dell'Interno. Sarà obbligo di ogni espositore provvedere a proprie spese a dotare il proprio stand di un idoneo estintore a polvere CO2 o a fluorobrene, tenuto conto dell'estensione della propria esposizione e del tipo di materiali in essa esposti. Il possesso dell'estintore non autorizza comunque l'installazione di apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. Ogni operatore dovrà comunque preoccuparsi di porsi in regola con la normativa in tema di sicurezza, in particolare con il D.Lgs. 81/08.

Art. 14 – Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solo a partire dalle ore 13.00 del giorno 16/09/2022 e debbono essere ultimate entro le ore 13.00 del giorno 17/09/2022. Trascorso tale termine senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l'Organizzazione può procedervi d'ufficio a spese e rischio della ditta partecipante.

SORVEGLIANZA

Art. 15 – L'Organizzazione assicura la sorveglianza notturna all'interno e all'esterno del Palazzo dei Congressi di Riccione, l'espositore deve comunque, durante l'orario di apertura della Mostra, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio posteggio ed i prodotti nello stesso esposti.

DANNI – ASSICURAZIONE

Art. 16 – La Direzione non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla Manifestazione, la Direzione provvede ad assicurare automaticamente e obbligatoriamente le singole aziende espositrici con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

- 1) Garanzia incendio, mostre e fiere - Rischi assicurati: sintesi delle garanzie - Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione del gas - Scoppio di apparecchi a vapore o di impianti a termosifone - Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Rapina - Intemperie Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (escluse quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate. Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. Cosa è assicurato: Merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 15.000,00 Durata della copertura: Periodo di permanenza in fiera dei valori, compreso periodo di montaggio e di smontaggio.
- 2) Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia si intende elevata a € 516,50 per ogni sinistro. Modalità di denuncia: L'assicurato (singolo espositore) deve entro le 48 ore successive al sinistro darne avviso sommario a Maggioli Spa.
- 3) Garanzia di responsabilità civile verso terzi - Cosa è assicurato: La responsabilità civile derivante all'espositore ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico, comprese le operazioni di allestimento e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche. Gli altri espositori sono considerati terzi. La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo. Massimali assicurati: € 2.583.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.550.000,00 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 516.457,00 per danneggiamenti a cose. Nota Bene: In caso di discordanze unici documenti certi sono la Polizza Mostre e Fiere e la Polizza Responsabilità Civile verso terzi depositate presso la Direzione. L'espositore è, in ogni modo, tenuto a provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere di quanto previsto precedentemente dalla Direzione. L'espositore, infatti, esonera la Direzione da ogni ordine di responsabilità derivante dalla pre-

senza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

Art. 17 – I macchinari esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione dell'Organizzazione, la quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla. La eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzioni di responsabilità in merito al funzionamento dei macchinari anzidetti. L'espositore deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti e dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attuare rumori, ad eliminare cattivi odori, ed evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno, né arrecare ad alcuno molestia. L'Organizzazione si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione come sopra concessa qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura. Gli espositori dovranno a propria cura e spese, qualora le macchine o gli impianti debbano ottemperare a norme di legge o di regolamenti in vigore, sottoporli preventivamente alle verifiche per ottenere dalle autorità competenti i relativi nulla osta.

Art. 18 – Mentre viene rilasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'espositore all'interno del posteggio è, invece, esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo che costituisca rapporti di diretto confronto con gli altri espositori o che comunque pregiudichi lo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione. È vietata la diffusione di materiale pubblicitario relativo a eventi direttamente concorrenti a "Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana": nel caso in cui si verifichi tale situazione l'Organizzazione applicherà all'espositore una penale di €. 10.000,00. Agli espositori non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore e non esimo l'espositore dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 19 – Sono vietati la pubblicità ed i richiami eseguiti fuori dai limiti dei posteggi assegnati, così come l'esposizione di cartelli o materiale pubblicitario di ditte non elencate nella conferenza di partecipazione o non rappresentate.

Art. 19 Bis – Si precisa che per i dati personali raccolti presso gli interessati, Maggioli Spa non provvederà alla raccolta del consenso per conto di aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all'evento in qualità di ospiti, sponsor o espositori, per l'invio di comunicazioni da parte di questi ultimi aventi come finalità marketing e promozione di prodotti e attività promozionali non legate direttamente all'evento. Tali soggetti, infatti, agendo come autonomi titolari, provvederanno in proprio a raccogliere il suddetto consenso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Qualora la manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, o comunque dipendente dall'adozione anche su base volontaria di misure di prevenzione anche epidemiologiche possa avere luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata e l'Organizzazione rimborserà all'espositore il canone versato per la locazione del posteggio.

Qualora invece la manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto all'espositore;

b) in ogni altra ipotesi, l'Organizzazione rimborserà all'espositore il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi l'Organizzazione è tenuta a corrispondere all'espositore compensi o indennizzi di sorta.

Art. 21 – Le comunicazioni ed i reclami di qualsiasi natura saranno presi in esame soltanto se presentati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive alla chiusura della manifestazione. L'Organizzazione deciderà con provvedimenti definitivi ed insindacabili.

Art. 22 – Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e di fare osservare le disposizioni impartite dall'Organizzatore. In caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione senza poter vantare alcun diritto a rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo, anzi, di pagare gli eventuali danni morali e materiali causati dalle loro inadempienze.

Con la "Domanda di Partecipazione" si dichiara altresì di aver preso piena conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Generale di Partecipazione e cioè delle sezioni: Denominazione – Data – Partecipazione; Accettazione della Domanda; Tariffe – Pagamento; Rinuncia – Abbandono; Occupazione – Allestimento Prevenzione Incendi; Sorveglianza; Danni – Assicurazione; Disposizioni Finali; e di tutti gli articoli in essa contenuti (Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Data _____ Timbro e Firma _____

RIPRESA AUDIO E VIDEO

Art. 23 – Si informa il partecipante che nel corso dell'evento saranno effettuate riprese video e audio; la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita, al fine di promuovere l'evento anche sui siti, piattaforme web e social network del Gruppo Maggioli per finalità promozionali diffuse tramite internet (siti web e social network), pubblicazioni, dvd, mostre, corsi di formazione, seminari ecc.

Art. 24 – I partecipanti autorizzano a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di Maggioli, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

È possibile reperire l'informativa Privacy completa, resa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 al desk di ingresso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Dati Personali

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali nei limiti entro i quali queste risultino applicabili ai rapporti intercorrenti tra di esse. Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (nel seguito anche "GDPR" o "Normativa Privacy") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti per le finalità connesse con l'oggetto del presente Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere gli adempimenti previsti dal GDPR e si obbligano a:

- I. trattare i dati di cui vengano a conoscenza esclusivamente per le finalità strettamente legate allo svolgimento delle attività di propria competenza;
- II. erogare i servizi di propria competenza, secondo quanto definito nella documentazione contrattuale;
- III. impartire adeguate istruzioni ed a fare osservare le disposizioni di cui al GDPR al proprio personale autorizzato ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto delle attività di propria competenza, a garanzia del rispetto delle misure di sicurezza implementate;
- IV. garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del contratto medesimo e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto si impegnino a rispettare la riservatezza;
- V. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza ed in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, a trattare i dati personali acquisiti e/o ricevuti in esecuzione del presente Contratto esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento degli obblighi assunti, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e della Normativa Privacy.

Lo Sponsor si impegna sin da ora, per sé e per conto di eventuali soggetti dallo stesso all'uopo autorizzati, all'osservanza dei requisiti di legge, anche in merito alla messa a disposizione di informative e cookie/privacy policy, nonché alla raccolta di tutti i consensi necessari per il corretto e lecito trattamento dei dati. A tal proposito, lo Sponsor si impegna a manlevare e tenere indenni l'Organizzatore per qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche in termini di danno all'immagine, derivante da una violazione della normativa privacy applicabile connessa, direttamente o indirettamente, al trattamento dei dati personali e/o particolari dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Ruoli privacy

Con la sottoscrizione del Contratto lo Sponsor dichiara e garantisce che i dati personali degli Utenti saranno raccolti e trattati dallo stesso nel pieno rispetto delle previsioni di cui al GDPR e che l'utilizzo di detti dati personali volti al perseguimento delle finalità relative al Servizio non lede i diritti degli Utenti stessi, essendo stati i Dati degli Utenti raccolti sulla base di ogni necessario e specifico consenso relativo alle finalità perseguite.

In particolare, per tutta la durata del Contratto, lo Sponsor in qualità di titolare autonomo dichiara e garantisce che agli Utenti:

- a) è stata fornita un'informativa privacy chiara, semplice e facile da comprendere nonché conforme alla Normativa Privacy e che individui con chiarezza le modalità di raccolta e di utilizzo dei dati raccolti;
- b) è sempre offerta agli Utenti la possibilità di esercitare i diritti garantiti dalla Normativa Privacy; e
- c) è stato richiesto il consenso al trattamento dei Dati di volta in volta necessari ove previsto.

Resta espressamente inteso che lo Sponsor, ai fini del presente Contratto, è l'unico titolare del trattamento dei Dati raccolti restando perciò escluso l'Organizzatore Maggioli S.p.A. dai trattamenti posti in essere autonomamente dallo Sponsor.

In considerazione di quanto stabilito ai commi che precedono, qualora i Dati personali degli Utenti siano stati raccolti o trattati in violazione dei diritti agli stessi riconosciuti (art. 15-22 del GDPR) o in violazione di legge o comunque qualora un Utente dovesse lamentare o dimostrare che l'utilizzo dei suoi Dati ha violato i suoi diritti o qualora un'autorità, anche amministrativa, ivi compreso il Garante, dovesse dichiarare illegittimo e/o illecito il trattamento, lo Sponsor sarà considerato unico destinatario di tali provvedimenti.

Ho letto l'informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.

Autorizzo l'invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell'informativa.

Autorizzo **Non Autorizzo**

Data _____ Timbro e Firma _____